



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 159 del 25/11/2015

OGGETTO: Comune di Castellana Grotte c/ Duilio Antenucci: approvazione schema atto di transazione

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **venticinque** del mese di **novembre**, con inizio alle ore 13:30 nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
geom. Giovanni Bianco	<i>Vice Sindaco</i>		x
dott.ssa Cinzia Valerio	<i>Assessore</i>	x	
p.i. Antonio Campanella	<i>Assessore</i>		x
rag. Giovanni Romanazzi	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Pace	<i>Assessore</i>	x	
		4	2

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gerardo Gallicchio

LA GIUNTA

Premesso:

che con atto di citazione notificato il 07.08.1981 il Comune di Castellana chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Bari Antenucci Duilio, rivendicando la proprietà delle superfici adiacenti e circostanti al costruito Autostello, ritenendo che sulle suddette superfici gravasse un "diritto d'uso" a favore dell'ACI, diritto d'uso che il Comune riteneva estinto ai sensi dell'art. 1024 c.c., in conseguenza della alienazione dell'Autostello dall'ACI al Sig. Antenucci, ritenendo altresì che l'ACI aveva venduto "in riferimento alle dette zone circostanti ed adiacenti, qualcosa di cui non era assolutamente titolare";

che a conclusione del I grado di giudizio in Tribunale di Bari, con sentenza n. 2557/2009, ha accolto la domanda del Comune di Castellana;

che con atto di appello il Sig. Antenucci Duilio ha impugnato la sentenza 2557/2009, (Proc. R.G. n. 1281/10) definito con sentenza n. 573/14, che, per quanto riguarda i rapporti con il Comune di Castellana Grotte ha confermato la sentenza di I grado, accogliendo l'appello incidentale dell'ACI e revocando la condanna di quest'ultimo a tenere indenne l'Antenucci dai danni subiti in questa vicenda;

Richiamatele Sentenza del TAR PUGLIA – sede di Bari n.ri 79/2010 e 80/2010 nel giudizio dell'Ente contro Autostello di Antenucci Duilio e Mastellone G;

Dato atto che, conseguentemente, allo stato attuale ed a seguio delle sentenze sopra richiamate, il sig. Duilio Antenucci risulta debitore nei confronti del Comune di Castellana Grotte di una somma complessiva di € 26.376,70;

Tenuto conto che, con apposita corrispondenza, il Comune di Castellana Grotte ha richiesto, in via stragiudiziale, il pagamento della somma dovuta dal sig. D.A.;

Considerato che nel corso degli ultimi mesi si sono intensificati i contratti tra il Comune di Castellana Grotte ed il sig. D.A. al fine di evitare procedure di carattere esecutivo ai danni di quest'ultimo senza pregiudicare ogni diritto vantato dall'Ente a seguito delle sopra richiamate Sentenze;

Dato atto che, in ragione di quanto sopra le parti ritengono di poter transigere le controversie tuttora pendenti ai patti ed alle condizioni descritte nella bozza dell'atto transattivo e che si riportano qui di seguito:

I) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

II) Il Sig. Duilio Antenucci quale proprietario dell'Autostello sopra indicato accetta di restringere le superfici asservite in origine in uso dell'Autostello (ora Ristorante-Albergo Autostello -mappale 26, ptc.....-) e circostanti ad esso, rinunciando alla servitù d'uso sugli originari mq. 1.141,95, circostanti la superficie occupata dall'Autostello, ferma restando la proprietà di mq. 8 in capo al Sig. Antenucci, rimasti non utilizzati per la costruzione dell'Autostello e di pertinenza di esso;

III) Le spese e competenze legali del doppio grado del giudizio nonché del giudizio presso il TAR PUGLIA - sede di Bari, che l'Antenucci è stato condannato a rimborsare al Comune, pari ad €. 26.376,70, saranno versate nel seguente modo: la prima rata di €. 1.099,70 alla firma del presente atto, e la restante somma in 23 rate mensili di €. 1.099,00 l'una mediante delega di pagamento a favore dell'Ente stipulata con apposito Istituto di credito da parte del Sig. Duilio Antenucci;

IV) Antenucci Duilio rinuncia a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari sopra indicata nei confronti del Comune di Castellana Grotte, nella persona del Sindaco pro tempore, formulando invece espressa riserva di proporre ricorso nei confronti dell'ACI, in relazione alla domanda di garanzia da lui proposta in I grado e respinta in appello;

VI) con la firma del presente atto, le parti si impegnano alla realizzazione di quanto ivi pattuito ed in particolare al pagamento da parte dell'Antenucci di quanto dovuto al Comune di Castellana Grotte a titolo di spese legali, le parti dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e precisano che il mancato pagamento di una o più rate mensili da parte del Sig. Antenucci Duilio darà corso all'attivazione di idonea procedura esecutiva con aggravio di interessi legali e moratori calcolati a far data dall'ultimo pagamento effettuato.

Ritenuto quindi, di dover procedere all'approvazione dell'accordo transattivo demandando il Sindaco alla stipula dello stesso con il sig. Duilio Antenucci;

Dato atto, infine:

I) che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c. con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;

II) che la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;

visto, il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

visto il parere tecnico del 1° e quello contabile del 4° Settore, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

a voti unanimi, legalmente resi e verificati, **con duplice e separata votazione di cui una riguardante l'immediata eseguibilità**;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di transazione tra il Comune di Castellana Grotte ed il Sig. Duilio Antenucci;

2. di demandare al Sig. Sindaco, prof. Francesco Tricase ed al Responsabile del I Settore, dott. Gerardo Gallicchio, la sottoscrizione dell'atto transattivo;

3. di dichiarare che, in assenza di sottoscrizione della transazione entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, il Responsabile del Settore I è autorizzato ad attivare la procedura esecutiva per il recupero integrale della somma dovuta al comune di Castellana Grotte con interessi e rivalutazione monetaria;

3. di accertare la somma di € 26.376,70 al Cap 382 del corrente Bilancio di Previsione 2015;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;

5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di abbandonare nel minor tempo possibile i due procedimenti tuttora pendenti.

Eseguita revisione finale

Il Redattore
G.C.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole.

Castellana Grotte, 17/11/2015

Il Responsabile del I Settore
f.to Dott. Gerardo GALLICCHIO

Parere di regolarità contabile: favorevole.

Castellana Grotte, 17/11/2015

Il Responsabile del IV Settore
f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n:1770

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 03/12/2015 al 18/12/2015.

Castellana Grotte, 03 Dicembre 2015

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno 25/11/2015 in quanto:
 - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 03 Dicembre 2015

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Giuseppe Piccinni

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra il Comune di Castellana Grotte P. Iva 00834380727), in persona del Sindaco pro-tempore, prof. Francesco Tricase ed il Sig. Antenucci Duilio, nato ad Avezzano il 9.1.42, residente in Castellana Grotte, Via Matarrese 76 (NTN DLU 42A09 A515Q), assistito dall'Avv. Mirella Chiarolla;

i quali, premesso che:

A) Con delibera del Consiglio Comunale di Castellana Grotte n. 5 del 16.3.1954, il Comune di Castellana Grotte decideva di cedere gratuitamente all'ACI un suolo edificatorio della superficie di mq. 358,05 nella zona turistica delle Grotte, ora Piazzale Anelli, per la realizzazione di un Hotel,

B) con rogito Meo 12.1.1951, "in ottemperanza di quanto deciso ed a ciò delegato con la delibera n. 5/54 del Consiglio Comunale di Castellana Grotte" fu ceduto gratuitamente all'ACI il ridetto suolo edificatorio di mq. 358,05 per la realizzazione di un Hotel (in effetti costruito e tuttora regolarmente in attività), con il "diritto d'uso" delle aree adiacenti il suolo ceduto;

C) Che con rogito Berloco 21.4.75 l'ACI ha trasferito ad Antenucci Duilio l'Autostello edificato, compresi gli spazi ed aree circostanti ("complesso immobiliare denominato Autostello ACI,(...) con spazi ed aree circostanti non occupati dalla costruzione (...) il tutto confinante col «Piazzale Grotte».....con ogni accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attive e passive e con ogni altro diritto, ragione ed azione, così come all'ACI pervenuto e fino ad oggi posseduto", il quale dalla data di acquisto ha continuato ininterrottamente l'attività alberghiera-ristoratrice dell'Autostello;

D) Che con atto di citazione notificato il 7.8.81 il Comune di Castellana chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Bari Antenucci Duilio, rivendicando la proprietà delle superfici adiacenti e circostanti al costruito Autostello, ritenendo che sulle suddette superfici gravasse un "diritto d'uso" a favore dell'ACI, diritto d'uso che il Comune riteneva estinto ai sensi dell'art. 1024 c.c., in conseguenza della alienazione dell'Autostello dall'ACI al Sig. Antenucci, ritenendo altresì che l'ACI aveva venduto "in riferimento alle dette zone circostanti ed adiacenti, qualcosa di cui non era assolutamente titolare";

E) Che con la comparsa di risposta del 1.11.1981, Antenucci contestava la domanda opponendo e chiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento che sulla superficie di mq. 1.141,95 (residuale alla superficie destinata costruzione dell'Hotel) era stata istituita dal Comune di Castellana Grotte, non già un "diritto d'uso" a favore dell'ACI, bensì una "servitù di uso" a favore dell'Autostello, ed il riconoscimento inoltre che detta servitù è stata di fatto goduta ed esercitata ininterrottamente dall'Autostello e da chi lo possedeva, senza alcuna soluzione di continuo, ad iniziare dalla data di

costruzione dell'Autostello sino ad oggi; chiedeva pertanto ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa l'ACI, chiamata eseguita a cura del convenuto con atto del 12.7.82;

F) Che a conclusione del I grado di giudizio in Tribunale di Bari, con sentenza n. 2557/2009, ha accolto la domanda del Comune di Castellana;

G) Che con atto di appello il Sig. Antenucci Duilio ha impugnato la sentenza 2557/2009, (Proc. R.G. n. 1281/10) definito con sentenza n. 573/14, che, per quanto riguarda i rapporti con il Comune di Castellana Grotte ha confermato la sentenza di I grado, accogliendo l'appello incidentale dell'ACI e revocando la condanna di quest'ultimo a tenere indenne l'Antenucci dai danni subiti in questa vicenda;

H) che attualmente l'Autostello risulta non avere comodi accessi diretti sulla via pubblica, essendo circondato da un grande marciapiede/piazza pavimentata con betonelle, motivo per cui il Comune di Castellana Grotte decorsi 12 mesi dalla stipula del presente atto di transazione e verificata la regolarità dei pagamenti, si riserva, nelle forme consentite dalla normativa vigente e previo nullaosta della Società Grotte di Castellana s.r.l., di riconoscere ad Antenucci, un'autorizzazione di carico e scarico nei pressi della Sua attività;

I) che, alla luce delle Sentenze sopra richiamate nonché delle Sentenze n.ro 79 e 80/2010 del T.A.R. Puglia, sede di Bari, il Sig. Duilio Antenucci è debitore nei confronti dell'Ente della somma complessiva di €26.376,70;

Tanto premesso, le parti suddette addiventano alla presente transazione in forza della quale

convengono e stipulano quanto segue:

I) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

II) Il Sig. Duilio Antenucci quale proprietario dell'Autostello sopra indicato accetta di restringere le superfici asservite in origine in uso dell'Autostello (ora Ristorante-Albergo Autostello -mappale 26, ptc.....-) e circostanti ad esso, rinunciando alla servitù d'uso sugli originari mq. 1.141,95, circostanti la superficie occupata dall'Autostello, ferma restando la proprietà di mq. 8 in capo al Sig. Antenucci, rimasti non utilizzati per la costruzione dell'Autostello e di pertinenza di esso;

III) Le spese e competenze legali del doppio grado del giudizio nonché del giudizio presso il TAR PUGLIA - sede di Bari, che l'Antenucci è stato condannato a rimborsare al Comune, pari ad € 26.376,70, saranno versate nel seguente modo: la prima rata di € 1.099,70 alla firma del presente atto, e la restante somma in 23 rate mensili di € 1.099,00 l'una mediante delega di pagamento a favore dell'Ente stipulata con apposito Istituto di credito da parte del Sig. Duilio Antenucci;

IV) Antenucci Duilio rinuncia a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari sopra indicata nei confronti del Comune di Castellana Grotte, nella persona del

Sindaco pro tempore, formulando invece espressa riserva di proporre ricorso nei confronti dell'ACI, in relazione alla domanda di garanzia da lui proposta in I grado e respinta in appello;

VI) con la firma del presente atto, le parti si impegnano alla realizzazione di quanto ivi pattuito ed in particolare al pagamento da parte dell'Antenucci di quanto dovuto al Comune di Castellana Grotte a titolo di spese legali, le parti dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e precisano che il mancato pagamento di una o più rate mensili da parte del Sig. Antenucci Duilio darà corso all'attivazione di idonea procedura esecutiva con aggravio di interessi legali e moratori calcolati a far data dall'ultimo pagamento effettuato.

L.C.S.

IL SINDACO

Prof. Francesco TRICASE

Avv. M. CHIAROLLA

IL RESPONSABILE I SETTORE

Dott. Gerardo GALLICCHIO

Sig. DUILIO ANTENUCCI

Per presa visione:

Il Presidente della Società

Grotte di Castellana s.r.l.

Dott. Domi CILIBERTI
